

Università degli Studi di Cassino

# *segno e testo*

INTERNATIONAL JOURNAL  
OF MANUSCRIPTS AND TEXT TRANSMISSION

FONDAZIONE  
CENTRO ITALIANO DI STUDI  
SULL'ALTO MEDIOEVO  
SPOLETO

$\frac{15}{2017}$

© Copyright 2017 by «Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo», Spoleto (Italy) and by «Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale» (Italy)

ISSN 2037-0245

ISBN 978-88-6809-156-9

Direttore  
Oronzo Pecere

Vicedirettori  
Franco De Vivo e Francesco Stella

Comitato scientifico  
Massimiliano Bassetti, Daniele Bianconi, Lucio Del Corso, José Antonio Fernández Delgado, Paolo Fioretti, Anatole Pierre Fuksas, Anna Maria Guerrieri, Jacqueline Hamesse, Alfredo Mario Morelli, Paolo Odorico, Inmaculada Pérez Martín, Filippo Ronconi, Francesco Santi, Antonio Stramaglia, Michael Winterbottom

Periodico del Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

«Segno e Testo» è una rivista *peer reviewed*

Redazione  
Laboratorio per lo studio del libro antico  
Campus Folcara – via Sant'Angelo in Theodice  
I-03043 Cassino (FR)  
+39 0776 2993868  
segnoetesto@unicas.it

Editing  
Stella Migliarino

Edizione e distribuzione  
Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo  
Palazzo Ancaiani - Piazza della Libertà, 12  
I-06049 Spoleto (PG)  
Italia  
Tel. +39 0743 225630  
info@cisam.org  
www.cisam.org

Periodico annuale: Autorizzazione del Tribunale di Cassino nr. 75/03, del 9-6-2003  
Direttore responsabile: Oronzo Pecere

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017  
presso Tipografia Tuderte s.r.l.  
Loc. Torresquadrata, 202  
I-06059 Todi (PG)

SERENA AMMIRATI

## IL PARATESTO NEI MANOSCRITTI GIURIDICI DI ORIGINE ROMANA\*

### INTRODUZIONE: IL PARATESTO NEI MANOSCRITTI GIURIDICI DI EPOCA ANTICA E TARDOANTICA

Negli studi di paleografia dedicati alla storia del libro antico e medievale, i manoscritti latini di contenuto giuridico si sono spesso rivelati oggetti d'indagine di un certo rilievo; testimoni di un particolare genere testuale (che rende necessario affrontarne lo studio soprattutto in relazione alla cultura e alle prassi giuridiche dei vari contesti storici)<sup>1</sup>, essi rappresentano certamente una peculiarità anche sotto il profilo bibliologico e paleografico. Per il periodo più antico (I-VII secolo), inoltre, quasi la metà dei testimoni latini di contenuto letterario di provenienza archeologica è di contenuto giuridico ed è attestata continuativamente, permettendo in tal modo di tracciare una storia materiale dettagliata del libro latino antico *tout-court*<sup>2</sup>. Una rivalutazione di questa documentazione dal punto di vista ecdotico, bibliologico-paleografico e giusromanistico costituisce uno dei principali obiettivi del progetto di ricerca REDHIS dell'Università di Pavia, al quale presto la mia collaborazione<sup>3</sup>.

Sin dalle più antiche attestazioni su *volumen*, il libro latino di con-

---

\* La ricerca è stata condotta nell'ambito del progetto "REDHIS. Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity" (Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza. Principal Investigator Dario Mantovani, Senior Staff Luigi Pellicchi; <<http://redhis.unipv.it>>), finanziato dallo European Research Council nell'ambito dello European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013, ERC grant agreement nr. 341102).

1. MACINO 2008.

2. AMMIRATI 2010.

3. Una presentazione del progetto, con una rassegna dei primi risultati, può leggersi ora in MANTOVANI 2017.

tenuto giuridico (e intendo per giuridico sia testimoni di contenuto normativo, che giurisprudenziale, che ‘misti’) presenta alcune caratteristiche grafiche e materiali sue peculiari<sup>4</sup>. Proprio i libri giuridici apparivano al pubblico antico dotati di una fisionomia distintiva, caratterizzata dal loro aspetto esteriore: pertanto, è possibile affermare che

ricostituire le opere dei giuristi romani significa, oltre a ricomporre i nessi sostanziali fra i frammenti, comprendere in che modo i libri si offerissero ai lettori, provvisti di elementi che ne arricchivano e orientavano la lettura: il titolo complessivo, che costituiva il primo ingaggio con il potenziale lettore, i titoli intermedi, la suddivisione in capitoli e in genere tutti gli accorgimenti testuali e grafici che facilitavano e indirizzavano la consultazione. Variabili in funzione del genere e del pubblico di riferimento e persino da copia a copia della stessa opera, questi elementi sono indici, a loro volta, dell’ambiente cui i libri erano destinati<sup>5</sup>.

Nell’elaborazione di questa fisionomia distintiva un ruolo non secondario è stato certamente esercitato dalle modalità di pubblicazione delle leggi, anche in forma epigrafica<sup>6</sup>; le quali dovevano avere, come è stato anche di recente rimarcato, caratteri di solennità e leggibilità: riassumendo con una formula abbondantemente impiegata nelle epigrafi di carattere pubblico, *unde de plano recte legi possit*<sup>7</sup>. Soprattutto in termini di leggibilità, la disposizione e la scansione del testo mediante *vacat*, ‘a capo’, *ektheseis* ed *eistheseis*, uso del colore, linee con testo di modulo e tipologia grafica variabile, trova non di rado puntuali confronti tra i testi traditi su papiro.

Un indizio di tale analogia può scorgersi nel *layout* di P.Fay. 10: conservato alla Bodleian Library, costituisce, insieme a P.Berol. inv. 11533 a+b – attualmente inedito –, ciò che resta di un *volumen* latino di pregevole qualità grafica databile all’inizio del III secolo<sup>8</sup>. Il testo tradito dal frustulo oxoniense è noto attraverso Dig. 29, 1, 1, dove è escerpito

4. L’organizzazione della materia trattata nelle opere giurisprudenziali poteva rispondere a criteri condivisi e diffusi che facilitassero le modalità di consultazione: si leggano in proposito le recenti osservazioni di WIBIER 2014, che tuttavia non tratta degli indicatori peritestuali (ad es., le rubriche) con cui la sequenza delle materie fosse eventualmente segnalata ai lettori. Sui titoli complessivi vd. FERRARY 1997, pp. 233-253, con censimento completo e distinzione per sotto-generi letterari.

5. MANTOVANI 2015, pp. 587-588.

6. Come argomenta MANTOVANI 2015, pp. 594-597.

7. Sul tema delle leggi esposte, vd., da ultimi, i saggi di Francisco Beltrán Lloris e Jonathan Edmonson in BRUUN – EDMONSON 2014, nonché CAVALLO 2015 (all’interno di una più ampia rassegna sulle scritture esposte di epoca augustea e protoimperiale) e DECORTE 2015.

8. AMMIRATI 2015b, pp. 83-84.

un brano di Ulpiano (45 *Ad edictum*), che cita un *caput ex mandatis* di Traiano in tema di *testamentum militis*<sup>9</sup>. P.Fay. 10 reca il testo del *caput* così come riportato da Ulpiano; nel papiro, l'andamento del contenuto è scandito da 'a capo' e paragrafi iniziati con lettera di modulo maggiore e in *ekthesis*. Tra il *Digesto* e il frustulo c'è solo una lieve divergenza (nella linea finale di testo tradita dal papiro). Dal contenuto del solo P.Fay. 10 non è possibile determinare se esso contenesse l'opera di Ulpiano o i *mandata* imperiali. Tuttavia, quanto si ricava dagli inediti *item* berlinesi, che presentano testo non altrimenti noto nella medesima *mise en colonne*, permette di ipotizzare che il *volumen* dovesse contenere in origine la disposizione traiana, organizzata e disposta per *capita*, e non l'opera giurisprudenziale. Nondimeno, è possibile congetturare che Ulpiano possa aver agevolmente estrapolato il testo di suo interesse da un *volumen* di assai simile foggia libraria, iniziando la citazione in corrispondenza del *caput*, appunto, *Cum in notitiam meam* ecc.

Quali sono e in che modo troviamo attestate le 'strategie distintive'<sup>10</sup> poco sopra elencate? Ne propongo qui una breve rassegna<sup>11</sup>, con esempi da *volumina* e *codices* databili entro il VI secolo<sup>12</sup>.

Innanzitutto, la presenza quasi 'proverbiale' di *rubricae*, a partire dai *libra rubricata* del *Satyricon* (§ 46)<sup>13</sup>; queste dovevano consistere verosimilmente in titoli di sezione, ovvero in sezioni incipitarie dei testi<sup>14</sup>; così,

9. Dig. 29, 1, 1: Ulp. 45 *ad ed. Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. caput ex mandatis: Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam: secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut quoquomodo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris.*

10. Desumo l'espressione da FIORETTI 2012, al quale rimando per la rassegna bibliografica sull'argomento (sp. p. 518, nn. 5-6).

11. Ho trattato estesamente di questi problemi in AMMIRATI 2016.

12. Ho discusso diffusamente le ragioni di questo taglio cronologico in AMMIRATI 2015b, pp. 21-22.

13. *Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare. Habet haec res panem.*

14. L'espressione, per metonimia, è adoperata da alcuni autori per definire libri con questo tipo di contenuto, circolanti in forma di libri oppure esposti in pubblico, come l'edito e le *leges*: Persio (5, 89-90): *cur mihi non liceat, iussit quodcumque uoluntas, excepto siquid Masuri rubrica uetabit?* e Quintiliano (*inst.* 12, 3, 11): *Verum ea quae de moribus excolendis studioque iuris praecipimus ne quis eo credat reprehenda quod multos cognovimus qui, taedio laboris quem ferre tendentibus ad eloquentiam necesse est, confugerint ad haec deverticula desidia: quorum alii se ad album ac rubricas transtulerunt et formularii vel,*

peraltro, sembrerebbe attestare il più antico testimone latino di contenuto giuridico, P.Mich. VII 456 + P.Yale. inv. 1158r, che reca due linee di scrittura rubricate<sup>15</sup>. L'uso delle *rubricae* per l'organizzazione di opere di contenuto giuridico è altresì attestato<sup>16</sup> dalla loro presenza in frammenti di manoscritti in forma di codice di provenienza orientale, dove all'uso dell'inchiostro rosso<sup>17</sup> si affiancano e avvicendano sistemi diversi di messa in evidenza, che occorrono vari, talvolta da soli talvolta insieme, in maniera tutto sommato omogenea: uso della *R* capitale barrata (*R*) per introdurre e delimitare il titolo della *r(ubrica)*<sup>18</sup>; scelta di collocare quest'ultimo in posizione rientrante, o centrata rispetto al testo cui si riferisce<sup>19</sup>; uso di scritture distintive rispetto a quelle adottate per il testo<sup>20</sup>. L'uso

---

*ut Cicero ait, legulei quidam esse maluerunt, tamquam utiliora eligentes ea quorum solam facilitatem sequebantur*; Giovenale (14, 192): *Perlege rubras / maiorum leges*, con il relativo scolio: *rubricas iuris*; ancora, al volgere del IV secolo, Prudenzio (c. *Symm.* 2, 461): *Quae quia constituunt, dicant cur condita sit lex bis sex in tabulis aut cur rubrica minetur quae prohibet peccare reos*; vd. MANTOVANI 2015, pp. 589-590.

15. Il testo ivi contenuto attiene a questioni di diritto privato (*bonorum venditio e possessio*).

16. Nelle opere giurisprudenziali *verbatim* occorre solo, a mia conoscenza, nei *Fragmenta Vaticana* (nr. 227), per un rimando alle *Quaestiones* di Paolo: *Paulus libro sexto quaestionum sub r u b r i c a <de> legitimis tutelis*.

17. L'esempio certamente più noto è costituito dall'*explicit* tradito in P.Berol. inv. 6757 (*fragmentum de iudiciis*), dove le due linee di paratesto sono vergate in rosso e nero e in capitale rustica (la scrittura del testo essendo invece una minuscola primitiva ad asse diritto dal tracciato piuttosto angoloso: AMMIRATI 2015b, pp. 88-90), e delimitate sopra da una cornice (una *tabula*?) definita da linee orizzontali in rosso e nero, e sotto da un'edera distinguente, che ricorda medesimi grafemi di ambito epigrafico (ma che si ritrova altresì nel paratesto del *Codex Theodosianus*, Vat. Reg. lat. 886, per il quale vd. *infra*); tra le ultime, importanti, acquisizioni si annovera il P.Vindob. L 141, frammento pergameneo in capitale rustica riferibile al IV secolo (una prima presentazione dei frustuli, insieme ad altri pertinenti al medesimo manoscritto originario conservati in altre collezioni, apparirà negli atti del XXXVIII Congresso Internazionale di Papirologia; l'edizione completa, a cura di chi scrive, sarà pubblicata nell'ambito del progetto REDHIS).

18. Sul significato da dare ad *R* nei casi in cui essa risulti preposta a *marginalia* di carattere enunciativo di notevole estensione (è il caso, ad esempio, dei *marginalia* del P.Ant. III 152, sul quale stanno attualmente lavorando, nell'ambito del progetto, Marco Fressura e Stefania Pietrini), si prospetta la possibile lettura alternativa *r(egula)*: essa sarebbe compatibile, oltreché sul piano sostanziale, anche poiché occorre come marginale, scritta per esteso, nei frammenti papiracei del Digesto attualmente conservati a Pommersfelden (Schloss Weissenstein, PPL 1-6: vd. riproduzione in *PLP* II.2, nr. 36 e tav. XVII); e, in forma indiretta (come risultato di fasi di copia), nel codice veronese delle *Institutiones* di Gaio, Verona, Biblioteca Capitolare, XV (13), f. 25r: ne ho dato conto in AMMIRATI c.d.s.

19. Nuove interessanti occorrenze di questa pratica possono riscontrarsi nel gruppo di frammenti berlinesi del nuovo codice teodosiano da me identificati, P.Berol. inv. P 14057 + 14059 + 14060 + 14061 + 14062 + 14064 + 14065 + 14072 + 14075 + 16976 + 16986: per una prima ricognizione rimando ad AMMIRATI 2015b, p. 93.

20. È il caso, ad esempio, della rubrica *DE TUTORE HONORARIO* in P.Vindob. L 59+92, vergata in capitale ad asse diritto all'interno di un testo in minuscola ad asse inclinato

delle *rubricae* e la scelta di segnalarle graficamente e spazialmente, prassi che certamente distingue – nell'ambito della produzione manoscritta latina tardoantica – codici di contenuto giuridico da codici di contenuto diverso, non sembra esclusivo dei manoscritti recanti opere normative, e risulta attestato anche in codici recanti opere della giurisprudenza classica o commentari ad esse dedicati organizzati in sezioni tematiche. Non sembra, pertanto, un elemento in grado di dirimere sulle tipologie specifiche di contenuto<sup>21</sup>.

Non solo nel *Digesto*, ma anche nella letteratura giuridica di provenienza archeologica, si effettuano citazioni e rimandi ad opere e/o sezioni di opere giurisprudenziali con la frequente menzione di titoli delle stesse, numeri di libri, rubriche di sottosezioni<sup>22</sup>. Una sistematicità e puntualità di rinvii alla quale poteva (doveva?) corrispondere una pari organizzazione nella *mise en texte*, nella *mise en page*, e financo nel formato dei libri che questi testi contenevano. Due esempi: a) nel PSI XIII 1348, frammenti di codice papiraceo di grande formato, bilingue e digrafico, che contiene un *de verborum significatione* pregiustiniano<sup>23</sup>, le citazioni di numerosi autori della giurisprudenza e i riferimenti alle loro opere sono effettuati con rimandi che menzionano titolo dell'opera (in latino), numero del libro e del capitolo (in greco βιβλίω + numerale; κεφαλαίω + numerale)<sup>24</sup>, talvolta il titolo della sezione (τίτλω, seguito dal contenuto in latino); b) i celebri *scholia Sinaitica*<sup>25</sup>, che tramandano – secondo l'opinione corrente – bre-

---

e regolarmente introdotta da *R* (anch'essa in capitale). La pericope seguente che essa introduce inizia invece con le prime due lettere della parola *honoris* proiettate nel margine (per una possibile identificazione del testo con le *Institutiones* di Marciano rimando all'edizione di Marco Fressura per REDHIS, attualmente in lavorazione).

21. La questione è rilevante soprattutto nei casi di frammenti il cui contenuto non è altrimenti noto né facilmente determinabile sulla base del poco testo superstite.

22. Nel manoscritto fiorentino delle Pandette (Laur., s.n.) sono traditi sia le *inscriptions* delle opere citate che il cosiddetto *Index auctorum*: in questa lista i nomi degli autori sono al genitivo, più spesso in greco; in latino sono invece i nomi delle opere; in greco, ancora, il numero dei libri. Non c'è coincidenza tra numero delle *inscriptions* e numero delle opere elencate nell'*Index* (in quest'ultimo compaiono più autori e più opere): tale discrasia si spiegherebbe supponendo che l'*Index* fosse stato redatto prima della compilazione delle Pandette. Vd. l'efficace sintesi di FERRARY 1997, pp. 235-239.

23. PSI XIII 1348, pp. 196-208. Sulla struttura e l'ordine dei brani citati si vedano le osservazioni di BATTAGLIA c.d.s.

24. Le stesse modalità occorrono nel Firenze, Istituto Papirologico Vitelli, CNR inv. 3239, attualmente inedito, che con PSI XIII 1348 presenta numerose analogie. Identico, peraltro, appare l'uso di abbreviare βιβλίω con β e uno ι superimposto. Va inoltre notato nel PSI XIII 1348 l'uso di numerare nel margine, con numerale greco, le singole *sententiae*, e di partirle graficamente ingrandendo e proiettando nel margine l'iniziale di ciascuna (ο di οτι).

25. I frammenti papiracei rinvenuti presso il monastero di Santa Caterina al Sinai all'interno di una legatura, pubblicati a metà dell'Ottocento e di cui si è persa traccia nel secolo

vi commenti all'*ad Sabinum* di Ulpiano e contengono citazioni dai codici Ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano. Ritenuti una compilazione pregiustiniana redatta e adoperata da un maestro di una scuola di diritto della *pars Orientis* dell'Impero (è significativo il tono prescrittivo di alcuni passi, o il rimando ad esortazioni fatte più indietro nel commentario)<sup>26</sup>, vi si leggono riferimenti e modalità di citazione confrontabili con quelli in PSI XIII 1348<sup>27</sup>: riferimenti a libri, ma anche titoli e costituzioni dei codici richiamati; titoli e numeri di libro di opere giurisprudenziali.

La regolarità nell'articolazione del testo e nell'uso dei dispositivi paratestuali appare in ogni caso con decisiva rilevanza specie nei manoscritti di contenuto normativo. Nei frammenti di codici e nei codici integri di V e VI secolo che tramandano le sillogi normative: il *codex Gregorianus* nei *Fragmenta Londiniensia Antejustiniana* (Cambridge, de Hamel collection, ms 372), dove troviamo il testo in scrittura onciale e le rubriche in capitale, in rosso, precedute dalla *R* con traversa diagonale<sup>28</sup>; il *codex Theodosianus* nel P.Oxy. XV 1813 o nel Par. lat. 9643; il *codex Iustinianus* nel PSI XIII 1347<sup>29</sup>. Il dato non stupisce se si considera la meticolosità con cui nei *Gesta de Theodosiano publicando* sono elencati e descritti i procedimenti di pubblicazione, copia e diffusione del nuovo codice<sup>30</sup>.

La relativa immobilità del testo e dell'apparato paratestuale è conseguenza, oltre che di un dato pratico (l'organizzazione, strutturazione e articolazione interna della materia), anche della natura e del valore del testo. Che è anche – e soprattutto – documento; e, come tale, 'limitato' da una fissità che ne è anche prova (nonché garanzia) di autenticità<sup>31</sup>.

---

successivo (l'ultima autopsia nota è quella di WINSTEDT 1907), in lingua e scrittura greca con alcune parole in lingua e scrittura latina (significativamente, nomi degli autori e titoli delle opere). La presenza nel monastero di Santa Caterina sul Sinai di materiali di questo genere, testualmente, bibliologicamente e graficamente confrontabili a materiali di provenienza archeologica, costituisce una testimonianza preziosa della loro potenziale circolazione.

26. Cfr. ad es.: *Schol. Sinait.* 5 (*FIRA* II, p. 639): ... κἀνονα γὰρ ἔχε τοιοῦτον ...; 8 (*ibid.*, p. 641): ... τὸ πλεον μάθε ...; *ibid.*, σημείωσαι; 35 (*FIRA* II, p. 647): ... τοῦτο σοι ἐσημειώμηνη ...

27. I testi e le modalità di compilazione appaiono tuttavia differenti per stile e scopo.

28. CORCORAN – SALWAY 2012.

29. Nel P.Vindob. L 95, frammento dal libro XIV del *Codex Theodosianus* (da me identificato), i titoli sono in inchiostro rosso e in capitale rustica, dove la scrittura testuale è invece una calligrafica onciale molto tendente alla tipizzazione B-R. Oltre al P.Vindob. L 95, un buon esempio è offerto dai titoli delle rubriche nel Teodosiano Vat. Reg. lat. 886, in scrittura onciale con elementi in capitale, di contro ad una semionciale per il testo (descrizione e rassegna della letteratura critica in AMMIRATI 2015b, pp. 101-102; il manoscritto è riprodotto integralmente sul sito della Biblioteca Apostolica Vaticana).

30. Sui quali si vedano i contributi recenti di ATZERI 2008 e SALWAY 2013.

31. Lo ha rilevato più volte Giovanna Nicolaj: NICOLAJ 2007 [2013].



LA CODIFICAZIONE GIUSTINIANEA  
TRA LA TARDA ANTICHITÀ E LA ROMA MEDIEVALE

Il riflesso di tali fissità, regolarità, stabilità si coglie con particolare evidenza nella produzione di manoscritti di contenuto normativo della Roma medievale. Tra IX e XII secolo furono prodotti nell'Urbe codici in scritte 'locali', carolina romana e minuscola romanesca, che testimoniano ricezione e riemersione di testo integro e compilazioni. Non solo: ad area romana sono stati ricondotti antigrafì e modelli di manoscritti in scrittura e di area beneventana, prodotti per e durante l'abbaziale di Desiderio; il Casin. *Compactiones XI, Iuridica* nr. 1, costituito da 24 frammenti provenienti da legature di diversi manoscritti che restituiscono un esemplare delle *Institutiones* di area laziale, riferito alla metà del IX secolo, potrebbe secondo alcuni essere la copia fatta arrivare da Roma per Desiderio<sup>32</sup>. In numerosi lavori recenti dedicati alla riemersione della compilazione giustiniana in epoca medievale, oggetto di ricerca che si inserisce nel più ampio e a lungo discusso tema del 'rinascimento giuridico tra Roma e Bologna'<sup>33</sup> sono state messe in luce (e discusse, con esiti talora discordanti) le caratteristiche romane di tali manoscritti: scritte, soprattutto, come dicevo, ma anche testi 'locali'. Nella valutazione e nell'interpretazione storica del dato materiale, il paratesto gioca un ruolo importante.

Possiamo constatare in questi codici una tendenza al conservatorismo nella presenza del paratesto: non solo inteso come insieme di titoli, rubriche, *marginalia*, ma anche come corredo di testi accessori ad un testo principale all'interno di un medesimo codice.

Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

Si deve a Luca Loschiavo una recente messa a punto sulla presenza di un insegnamento di diritto a Roma all'indomani della *pragmatica sanctio*, incentrato soprattutto sulla normativa più recente (le *Novellae*). L'*Epitome Iuliani*<sup>34</sup>, destinata ad uso didattico (delle costituzioni imperiali fornisce solo il contenuto essenziale), è corredata da un apparato di note,

32. CIARALLI – RADDING 2007, pp. 86-87 (lo riferiscono genericamente all'Italia meridionale); MACINO 2008, pp. 48 sgg. e 73 sgg.; LOSCHIAVO 2014, p. 22 n. 51; ID. 2015, p. 93 e nn. 75-76.

33. Segnalo qui di seguito i più recenti: NICOLAJ 2001 [2013]; KAISER 2004; NICOLAJ 2005 [2013]; CIARALLI – RADDING 2007; CIARALLI 2008; MACINO 2008; CIARALLI 2012; LOSCHIAVO 2014; ID. 2015; MANTEGNA 2015.

34. Così chiamata dal nome dell'autore, Giuliano, professore di diritto presso la scuola di Costantinopoli, la raccolta comprende 122 costituzioni imperiali risalenti agli anni 535-555 d.C., tradotte dal greco in lingua latina: sulle vicende di composizione e trasmissione del testo si veda soprattutto KAISER 2004.

conosciute come *paràtitla*<sup>35</sup>, destinate ad accompagnare e integrare la lettura dei capitoli dell'epitome allo scopo di indicare i collegamenti con le altre *Novellae* e con norme di altre parti della compilazione giustiniana.

Secondo Liebs, ripreso da Loschiavo, i *paràtitla* dell'*Epitome Iuliani* sarebbero stati destinati a studenti di un corso sulle *Novellae* in lingua latina, concepiti nell'insegnamento a Costantinopoli, ma elaborati successivamente a Roma, così come i manoscritti che li tramandano (Vindob. lat. 2160; Leipzig, Universitätsbibliothek, Hänel 6), lascerebbero immaginare<sup>36</sup>. Nel Berlin, Staatliche Bibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Lat. fol. 269, che è anche uno dei più antichi e interessanti testimoni dell'*Epitome Iuliani*, i *paràtitla* sono presenti due volte: una prima volta, inseriti nelle *rubricae* dei capitoli che precedono il testo di Giuliano, una seconda a margine della stessa *Epitome*<sup>37</sup> (in quella che doveva essere la loro sede originaria). Assai verosimile è l'origine romana del codice di Vienna, così come è verosimile ipotizzare un antigrafo romano per il codice di Lipsia<sup>38</sup>. È interessante per noi osservare come nel codice di Berlino la disposizione di testo e paratesto colga una fase intermedia nella tradizione/trasmmissione, forse testimonianza di un uso 'vivo e attivo' dell'epitome in epoca altomedievale; la prova di tale vitalità è anche nella formazione di *summae* e *summaria* che, nati come *marginalia* ai testi fondamentali dell'insegnamento di diritto, assumono in seguito una forma redazionale e manoscritta autonoma: è il caso ad esempio della cosiddetta *Summa Perusina* (Perugia, Biblioteca Capitolare, ms. 32)<sup>39</sup>. Così pure, nel bifolio New Haven, Beinecke Library, ms. 974, (un'epitome del *Codex Iustinianus* della fine dell'XI secolo, in minuscola romanese) scoperto in anni

35. La definizione dei *paràtitla* e della loro funzione è in Cod. Iust. 1, 17, 1, 12, *Deo auctore. Imperator Iustinianus: Nostram autem consummationem, quae a vobis deo adnuente componetur, digestorum vel pandectarum nomen habere sancimus, nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi adplicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere: quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est, sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum subtilitatem quae paratitla nuncupantur quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio oriundo.*

36. L'insegnamento, secondo il metodo tradizionale degli *antecessores*, doveva avvenire con un testo integrale delle *Novellae*, dell'*Epitome* e dell'indice (i *paràtitla*, appunto): una sintesi in LOSCHIAVO 2014, pp. 17-19.

37. KAISER 2004, pp. 287 sgg.; il manoscritto contiene inoltre dei *paràtitla* non altrimenti traditi: vd. *ibid.*

38. LOSCHIAVO 2015, p. 93 e nn. 75-76 (l'attribuzione a Roma si deve a CIARALLI – RADDING 2007, pp. 41, 86).

39. Le differenze tra le due tipologie e i relativi esiti sono stati opportunamente sottolineati da LOSCHIAVO 2014 (p. 34).

recenti ed edito da Dolezalek e Ciaralli, sono leggibili due *marginalia* classificabili come esposizioni sintetiche delle due norme cui fanno riferimento: delle *summae*, appunto<sup>40</sup>.

Il Berol. Lat. fol. 269, testimone tra i più antichi dell'*Epitome Iuliani* e della *Lex Dei*, vergato in carolina, è stato riferito alla fine dell' VIII-inizio IX secolo e dubitativamente ad area francese (Burgundia) o norditaliana (Nonantola)<sup>41</sup>; è noto altresì per la presenza di un fascicolo aggiunto contenente la fine delle Istituzioni e l'*incipit* del Digesto, che manca tuttavia dell'*inscriptio* e della costituzione di promulgazione. Si tratta di una rara precoce attestazione della versione *ex integro* della compilazione giustiniana; l'*explicit* delle *Institutiones*, in onciale a righe scritte alternativamente in rosso e nero, ha indotto molti studiosi ad ipotizzare per questo fascicolo un modello (per alcuni addirittura un antigrafo) tardoantico, vergato in onciale giuridica e forse di origine ravennate<sup>42</sup>; il codice è dunque un interessante esempio della possibile fisionomia del suo modello tardoantico, non dissimilmente da quanto mostrano i codici di origine romana. E forse con essi doveva avere un antigrafo comune<sup>43</sup>.

La presenza nell'Urbe di versioni della compilazione giustiniana accertate e rielaborate (*Epitome Iuliani*, *Summa*, *Collatio*) si accompagna alla significativa presenza di opere *ex integro* attestate in codici di pressoché certa origine urbana, alla copia dei quali si avvicendano mani più o meno calligrafiche, più o meno versate nella tipizzazione locale della carolina.

Il noto codice di Bamberg, Staatsbibliothek, Jur. 1 è il più antico testimone integrale delle *Institutiones* di Giustiniano, che inaugura nell'XI<sup>44</sup> secolo la 'riemersione' della tradizione di quest'opera, secondo una

40. CIARALLI – DOLEZALEK 2010, pp. 77-100.

41. Così Bernard Bischoff, ripreso da KAISER 2004, pp. 39-102 e LOSCHIAVO 2015, p. 98; lo ritengono invece di origine nonantolana MACINO 2008, pp. 26-28 e NICOLAJ 2005 [2013], p. 779.

42. In maniera circostanziata, soprattutto KAISER 2004, pp. 387-416, il quale sostiene che i fogli contenenti Digesto e Istituzioni siano copiati da un modello in onciale, forse del tipo B-R, come alcuni errori di copia lascerebbero ipotizzare (p. 401 n. 16, f. 183v/21 *speciat* per *spectat*; f. 186r/35 *dest caris* per *de sicariis*). Notevoli inoltre: l'uso di *tremata* sia per il latino che per il greco (f. 187r/12 *stoïcus*; f. 189v/7 *ixuroterai*); la presenza di numerazioni in greco; molte, nota Kaiser, sono caratteristiche condivise con il Digesto fiorentino (Laur., s.n.), come l'uso di scrivere in rosso i nomi dei giuristi.

43. Così si spinge ad ipotizzare LOSCHIAVO 2015, p. 89.

44. L'ultima valutazione sulla datazione, che nel proseguire degli studi è stata progressivamente abbassata, si deve ad Armando Petrucci, che attribuisce il codice al primo quarto del secolo XI: vd. A. PETRUCCI, «Relazione della missione compiuta a Bamberg presso la Staatsbibliothek dall'1 al 31 X 1988». Questa relazione, depositata presso la

precisa tipologia di codici di «piccolo-medio formato che in origine nascono per contenere tutto e solo il testo delle *Istituzioni* giustinianee»<sup>45</sup>. I ff. 1v-3v contengono il sommario e l'*incipit* delle *Institutiones*<sup>46</sup>, che il codice tramanda insieme ad alcune aggiunte che hanno avvalorato l'ipotesi di Roma come luogo di origine del manoscritto. Tali aggiunte sono contenute a f. 1r che tramanda ora: un estratto dal *De generatione Christi* di Pietro Crisologo; il *De nominibus iudicum*, un testo romano, entrato nei *Mirabilia urbis Romae* e nella *Graphia aureae urbis Romae*<sup>47</sup>. A f. 124r un'altra mano annota il *Capitulum* di Ottone I del 971<sup>48</sup>; ancora, a f. 124v troviamo invece un escerto dal *De gestis Langobardorum* di Paolo Diacono, relativo a Giustiniano. Secondo Armando Petrucci si tratta di una mano sicuramente italiana, ma priva di connotati romani, anch'essa databile al primo quarto del secolo XI. Non vi sono aggiunte di mani reenziori. Il manoscritto fu portato a Bamberg presumibilmente dall'imperatore Enrico II<sup>49</sup>; il Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.j.f.m.2 è un frammento del *Codex* giustiniano riutilizzato come carta di guardia di un altro manoscritto. Il foglio pergameneo è stato pesantemente rifilato per il suo riutilizzo, ma doveva provenire da un codice di grande formato se le sue misure attuali sono già di cm 39,5 × 28,2 e le linee di scrittura per colonna attualmente superstiti sono 46. Scritto in minuscola romanica di pregevole qualità grafica alla fine dell'XI secolo, esso è un testimone importante perché tramanda, nelle porzioni di testo ancora leggibili, costituzioni del I e del II libro del *Codex* (1.27.1.37-1.27.2.16; 2.43.3-2.51.2) del tutto assenti nei manoscritti epitomati, nonché la numerazione alla greca dei titoli e delle costituzioni e rubriche integre<sup>50</sup>, rivelando una stretta affinità (parentela, o addirittura filiazione diretta) con le copie di VI secolo<sup>51</sup>, che presentano ugualmente numerazione alla

---

biblioteca, è rimasta inedita; le informazioni sulle valutazioni di Petrucci, tuttavia, si possono desumere da CIARALLI 2002, *passim*.

45. MACINO 2006, p. 553.

46. *In nomine d(omi)ni n(ost)ri Ie(s)u Chr(ist)i imp(erator) Caes(ar) Flavius Iustinianus alemannicus gothicus franciscus germanicus atticus alanicus vuanandalicus africanus pius felix inclitus victor ac triumphator semper Augustus cupidae legu(m) iuventuti* (sopra *iuventuti*, in minuscola: *s(ic) scripsit v(e)l instituit hoc copias*).

47. SUPINO MARTINI 1987, p. 127; AMMIRATI 2007, pp. 52-54; MACINO 2008, pp. 64-68.

48. In una forma di minuscola diplomatica, inc.: *Capit(ulum) Ottonis magni Rom(anorum) imp(e)r(atoris) aug(usti). Datu(m) Papie ann(o) incarn(ationis) Dom(ini) DCCCCLXXI*.

49. Così BISCHOFF 1984, p. 176.

50. WEIGAND 1988; CIARALLI 2002, pp. 90-92.

51. Mi pare significativo il confronto che si può istituire con i frammenti palinsesti

greca, titoli in scritte e inchiostri distinti delimitati dalle *R* capitali delle *rubricae*. Va segnalata inoltre la scarsa presenza di abbreviazioni.

La circolazione di versioni *ex integro* o accertate della compilazione si rileva anche nella loro presenza in *marginalia* di manoscritti che contengono sia il testo integro che epitomi e rielaborazioni: nel codice di Bamberg poco sopra citato, nel margine inferiore di f. 1r, sono riportati due *excerpta* dal primo libro del *Cod. Iust.* (1, 17, 2, 18; 1, 17, 2, 21); nel codice CXXII della Biblioteca capitolare di Vercelli, testimone importante dell'*Epitome Iuliani*, della *Lex Dei* e inoltre della *Summa Perusina*, di cui conserva però solo un estratto (f. 159v), nel margine inferiore di f. 163v è annotato un escerto di *Cod. Iust.* 9, 16, 6.

L'ipotesi di un'origine romana del manoscritto vercellese è stata formulata da Ciaralli<sup>52</sup>, che constata la presenza in alcuni fogli<sup>53</sup> di stelle a cinque punte, attestate in manoscritti attribuiti con certezza da Paola Supino Martini allo *scriptorium* di San Pietro; è molto probabile perciò che si tratti di un manoscritto urbano. Databile alla seconda metà dell'XI secolo<sup>54</sup>, la copia si deve a due mani: la prima, responsabile del testo dei ff. 1v-170vA, scrive in una minuscola romanica di modulo medio e di alto livello esecutivo (sue anche le aggiunte marginali, in modulo minore); la seconda (ff. 170vA-186v) adotta una carolina non tipizzata, dal tratteggio marcato. Sono presenti lettere iniziali decorate a motivi fito e zoomorfi, mentre le aggiunte sono incorniciate e decorate con soli elementi zoomorfi (in particolare uccelli); vi sono inoltre tre cornici a colonne, ai ff. 1v, 2r, 160r. Dagli architravi delle *πύλαι* dei ff. 1v e 2r sembra pendere una corona: si tratta, come ho supposto anni fa<sup>55</sup>, di una 'corona pensile'. Un oggetto dalle fattezze molto simili a quello raffigurato nel manoscritto è stato ritrovato presso l'edificio principale del *castrum* tardoantico di Monte Barro<sup>56</sup>, sul ramo orientale del lago di Como, una fondazione di V-VI secolo. Il *castrum* era sorto per iniziativa statale in una posizione strategica per la difesa delle vie di accesso a Milano; doveva servire sia ai militari che vi risiedevano stabilmente, sia ai civili che vi si rifugiavano in

---

del codice giustiniano nel Verona, Biblioteca Capitolare LII (60): anch'esso di grandi dimensioni (cm 35 × 28,2), reca un'impaginazione a due colonne con almeno 50 linee di testo per ciascuna.

52. CIARALLI 2002, p. 88.

53. Ff. 24r e 144v.

54. CIARALLI 2002, p. 88; AMMIRATI 2007, p. 54.

55. AMMIRATI 2007, p. 56.

56. BROGIOLO – CASTELLETTI 1991, pp. 106-113; sulle corone pensili come arredo liturgico si possono ora trovare molti esempi in BEGHELLI – PINAR GIL 2013, pp. 724-729.

caso di pericolo. La corona pensile stava a segnalare la presenza dell'autorità, preposta, fra l'altro, all'attività giudiziaria. Si potrebbe perciò ricondurre il motivo della corona presente nel manoscritto vercellese a un modello iconografico tardoantico direttamente esemplato da un antigravo di quell'epoca, sia che se ne conoscesse o non il significato. A questa interpretazione può offrire sostegno anche il confronto, già proposto per la corona dagli archeologi, con il dittico in avorio del console Magnus del 518, oggi conservato a Milano (Civiche raccolte d'arte applicata e incisioni, Museo Sforzesco).

A proposito dei testi traditi nel manoscritto vercellese, ha rilevato giustamente Francesca Macino che esso appartiene al filone «esiguo, certamente ecclesiastico» che rivela il riemergere del testo delle *Institutiones* giustiniane nell'XI secolo<sup>57</sup>. Prova ne sono le numerose aggiunte nei margini, soprattutto inferiori, di cui è responsabile la mano principale. Le aggiunte, estratte da *collectiones canonum* (a Kaiser va il merito di aver identificato escerti dalla *Lex Salica*, dalla *collectio Dacheriana* e da quella *Dionysio-Hadriana*)<sup>58</sup>, sono in corrispondenza di disposizioni che riguardano gli ecclesiastici. Inoltre, la presenza di *Epitome Iuliani* e *Lex Dei* è un dato che accomuna il Vercellense, il Vindob. lat. 2160 e il Berol. Lat. fol. 269. Nell'*Epitome Iuliani* tradita nei manoscritti di Vercelli, Vienna e Lipsia si aggiunge una piccola integrazione, nota come *Appendix B*, costituita da una serie di testi d'origine costantinopolitana tra cui spiccano il *Dictatum de consiliariis* e la *Collectio de tutoribus*.

Infine, va osservata la precisione con la quale, in alcuni casi, occorrono citazioni di passi normativi nella produzione documentaria coeva: si veda, ad esempio, la concessione in enfiteusi di un *aquimolum* alle monache dei Santi Ciriaco e Nicola in Via Lata compiuta dal vescovo di Porto nel 1029, discussa da Cristina Mantegna<sup>59</sup> in un lavoro recente dedicato al rinascimento giuridico romano, in cui un *Johannes scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae*, riporta un passo dell'*Epitome* anche con l'indicazione del numero del capitolo:

Nam et divus imperator Iustinianus augustus in centesimo octuagesimo octavo kapitulo primae partis Novellae ita promulgavit et talem sententiam dedit: ut liceat ecclesiis et aliis venerabilibus locis perpetuos inter se contractus em-

57. MACINO 2008, p. 58.

58. Un elenco dettagliato dei testi traditi dal manoscritto si trova KAISER 2004, pp. 125-131.

59. MANTEGNA 2015, p. 398 n. 8.

phyteuseos facere, decreto scilicet ante celebrato, dum tamen ita fiat, ut emphyteusis ad privatam personam omnino non extendantur; sed huius legis licentia excipiatur magna Constantinopolitanae Ecclesiae, quemammodum in anterioribus constitutionibus.

Al termine di questa variegata panoramica di esempi che illustrano usi e funzioni del paratesto nei manoscritti giuridici di origine romana credo di poter rilevare alcuni dati significativi: la presenza di testi rari, che riemergono a Roma tra X e XII<sup>60</sup>, si accompagna una continuata rielaborazione degli stessi (come l'epitome del codice Beinecke) o di testi ad essi complementari (l'*Epitome Iuliani*, la *Lex Dei*, le varie *summae*), lasciando intravedere, come ha tentato di dimostrare Luca Loschiavo, una pur sottile linea di continuità tra tarda antichità e medioevo romani; di queste rielaborazioni sono spesso i paratesti (i *paratitla* dell'*Epitome*, le aggiunte canoniche nel manoscritto di Vercelli) a fornire chiara testimonianza, permettendo talvolta di ricostruire strati della tradizione, contaminazioni, *facies* degli antigrifi, luoghi di origine.

Quanto a titoli, *rubricae*, numerazioni, gli elementi paratestuali dei manoscritti giuridici di origine romana di epoca medievale presentano consistenti analogie con quelli dei materiali di epoche risalenti, antica e tardoantica soprattutto, a mio parere per due principali motivi: da un lato, la struttura stessa delle opere di contenuto normativo<sup>61</sup>, la quale 'imponesse' un'organizzazione della materia alquanto rigida e, paratestualmente ricca (si potrebbe quasi affermare che il paratesto è dato 'intrinseco' ai codici di contenuto giuridico); dall'altro, una sorta di tendenza al 'conservatorismo' della *mise en page*, che potrebbe derivare alla Roma medievale da modelli (antigrifi) direttamente tardoantichi, rimasti silenziosi per molti secoli, come non di rado si può ipotizzare sia accaduto per altri testi/testimoni di origine romana.

#### ABSTRACT

A comparison between ancient, late antique (mostly unknown and so far unedited) and medieval Latin manuscripts of juridical contents allows us to highlight the continuity between the Late Antiquity and the Roman Middle Ages. Titles, rubricae, numbers, paratextual elements in medieval legal manuscripts of Roman origin show significant similarities with the older evidence; in my opinion, this is due

60. Ho mostrato altrove come il fenomeno riguardi, oltre a testi di contenuto giuridico, anche altri generi letterari: si vedano AMMIRATI 2015a e EAD. 2015c

61. Alle quali le opere di contenuto giurisprudenziale tendono ad uniformarsi per articolazione della materia, *mise en page* (e scrittura!).

to the type of text (that 'imposes' a mise en page with a very stable and rich paratext) and to a trend in 'conservatism' in the mise en page, likely because of the presence in medieval Rome of many late antique legal models/antigraphs.

SERENA AMMIRATI  
Università degli Studi di Pavia  
Università degli Studi Roma Tre  
e-mail: serena.ammirati@uniroma3.it



## BIBLIOGRAFIA

- AMMIRATI 2007 = S. AMMIRATI, *Intorno al Festo Farnesiano* (Neap. IV A 3) e ad alcuni codici di argomento profano conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, «MBAV», 14 (2007), pp. 7-93.
- AMMIRATI 2010 = S. AMMIRATI, *Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, «JJP», 40 (2010), pp. 55-110.
- AMMIRATI 2015a = S. AMMIRATI, *Testi e marginalia in libri prodotti a Roma alla fine dell'alto medioevo: riflessioni sulla cultura degli Scrinarii Sanctae Romanae Ecclesiae*, in CARBONETTI *et al.* 2015, pp. 343-363.
- AMMIRATI 2015b = S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015.
- AMMIRATI 2015c = S. AMMIRATI, *Un poco noto Virgilio 'romano' (Urbana-Champaign, William R. and Clarice V. Spurlock Museum inv. 1931.20.0002)*, in M. CAPASSO – M. DE NONNO (a cura di), *Scritti paleografici e papirologici in memoria di Paolo Radiciotti* (Supplemento a «PapLup» 24, 2015), Lecce 2015, pp. 11-30.
- AMMIRATI 2016 = S. AMMIRATI, *Il layout dei manoscritti latini antichi e tardoantichi di contenuto giuridico: proposte per una ricerca*, in N. PELLÉ (a cura di), *Spazio scritto e spazio non scritto nel libro papiraceo: esperienze a confronto*. Atti della II Tavola Rotonda del Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento, Lecce, 9 Ottobre 2014, Lecce 2016, pp. 12-30.
- AMMIRATI c.d.s. = S. AMMIRATI, *Il codice veronese delle Institutiones di Gaio. Paleografia e codicologia*, in U. BABUSIAUX – D. MANTOVANI (a cura di), *Le istituzioni di Gaio: avventure di un best-seller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2018.
- ATZERI 2008 = L. ATZERI, *Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando. Il codice teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008.
- BATTAGLIA c.d.s. = F. BATTAGLIA, *Ordo excerptionum in PSI XIII 1348*, in D. MANTOVANI (a cura di), *Giurisprudenza romana nei papiri: tracce per una ricerca*, c.d.s.
- BEGHELLI – PINAR GIL 2013 = M. BEGHELLI – J. PINAR GIL, *Corredo e arredo liturgico nelle chiese tra VIII e IX secolo. Suppellettili antiche e moderne, locali e importate tra archeologia, fonti scritte e fonti iconografiche*, «JRGZ», 60 (2013), pp. 697-762.
- BISCHOFF 1984 = B. BISCHOFF, *Italienische Handschriften des neunten bis elften Jahrhunderts in frühmittelalterlichen Bibliotheken ausserhalb Italiens*, in C. QUESTA – R. RAFFAELLI (a cura di), *Il libro e il testo*. Atti del convegno internazionale, Urbino, 22-23 settembre 1982, Urbino 1984, pp. 169-194.
- BROGIOLO – CASTELLETTI 1991 = G. P. BROGIOLO – L. CASTELLETTI, *Archeologia a Monte Barro. Il grande edificio e le torri*, Galbiate 1991.

- BRUUN – EDMONSON 2014 = C. BRUUN – J. EDMONSON (ed. by), *The Oxford Handbook of Latin Epigraphy*, Oxford-New York 2014.
- CARBONETTI *et al.* 2015 = C. CARBONETTI *et al.* (a cura di), *Roma e il suo territorio nel Medioevo. Le fonti scritte fra tradizione e innovazione*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Roma, 25-29 settembre 2012, Spoleto 2015.
- CAVALLO 2015 = G. CAVALLO, *A Roma antica. Per un discorso su modi e strumenti del comunicare in età augustea*, «S&T», 13 (2015), pp. 63-88.
- CIARALLI 2002 = A. CIARALLI, *Produzione manoscritta e trasmissione dei testi di natura giuridica fra XI e XII secolo: due esempi*, in V. COLLI (hrsg. von), *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, Frankfurt am Main 2002, pp. 71-103.
- CIARALLI – RADDING 2007 = A. CIARALLI – C. M. RADDING, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscript and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston 2007.
- CIARALLI 2008 = A. CIARALLI, *Materiali per una storia del diritto in Italia Meridionale. 'Kleine Ergänzungen' alla storia del Codex Florentinus*, in V. COLLI – E. CONTE (ed. by), *Iuris Historia. Liber amicorum Gero Dolezalek*, Berkeley 2008, pp. 17-36.
- CIARALLI – DOLEZALEK 2010 = A. CIARALLI – G. DOLEZALEK, *Codicis Iustiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th century). Comments on and Edition of Manuscript 974 at Yale University*, in H. DONDORP *et al.* (hrsgs. von), *Ius Romanum – Ius Commune – Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the Occasion of his 65th Birthday*, Amsterdam-Aalen 2010, pp. 75-100.
- CIARALLI 2012 = A. CIARALLI, *Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e circolazione dei testi di diritto romano-giustiniano in area longobardo-cassinese (secoli VIII-XII)*, «Scripta», 5 (2012), pp. 43-63.
- CORCORAN – SALWAY 2012 = S. CORCORAN – B. SALWAY, *Fragmenta Londiniensia Anteiustiniana. Preliminary Observations*, «Roman Legal Tradition», 8 (2012), pp. 63-83.
- DECORTE 2015 = R. DECORTE, *Publishing Laws: an Investigation of Layout and Epigraphic Conventions in Roman Statutes*, «ZPE», 195 (2015), pp. 243-254.
- FERRARY 1997 = J.-L. FERRARY, *Les titres des textes juridiques*, in J. C. FREDOUILLE *et al.* (éd. par), *Titres et articulations du texte dans les oeuvres antiques*. Actes du Colloque International, Chantilly, 13-15 décembre 1994, Paris 1997, pp. 233-253.
- FIORETTI 2012 = P. FIORETTI, *Ordine del testo, ordine dei testi. Strategie distintive nell'Occidente latino tra lettura e scrittura*, in *Scrivere e leggere nell'alto medioevo*. Spoleto, 28 aprile – 4 maggio 2011, Spoleto 2012, pp. 515-551 + tavv. I-X.
- FIRA II = *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani in usum scholarum. Pars altera. Auctores*. Edidit notisque illustravit J. BAVIERA, Florentiae 1940.
- KAISER 2004 = W. KAISER, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main 2004.
- LOSCHIAVO 2014 = L. LOSCHIAVO, *Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti*, in G. BASSANELLI SOMMARIVA – S.

- TAROZZI (a cura di), *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII*. Instrumenta, civitates, collegia, studium Urbis, Santarcangelo di Romagna 2014, pp. 9-50.
- LOSCHIAVO 2015 = L. LOSCHIAVO, *Was Rome still a Centre of Legal Culture between 6th and 8th Centuries? Chasing the Manuscripts*, «Zeitschrift der Max Plancks Institut für Europäische Rechtsgeschichte», 23 (2015), pp. 83-108.
- MACINO 2006 = F. MACINO, *I manoscritti delle Istituzioni fino al XII secolo: un tentativo di sistemazione*, in M. ASCHERI – G. COLLI (a cura di), *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, Roma 2006, pp. 543-560.
- MACINO 2008 = F. MACINO, *Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell'Alto Medioevo. I manoscritti dal VI al XII secolo*, Città del Vaticano 2008.
- MANTEGNA 2015 = C. MANTEGNA, *Roma dentro e fuori le sue mura: ancora a proposito di rinascimento giuridico romano*, in CARBONETTI *et al.* 2015, pp. 395-419.
- MANTOVANI 2015 = D. MANTOVANI, *Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gaii. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani*, «Seminarios Complutenses de derecho romano», 28 (2015), pp. 587-622.
- MANTOVANI 2017 = D. MANTOVANI, *ERC-Project Redbis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity. Il programma e i primi risultati*, in S. LOHSE – S. MARINO – P. BUONGIORNO (hrsg. von), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren*, Stuttgart 2017, pp. 167-188.
- NICOLAJ 2001 [2013] = G. NICOLAJ, *Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII in.)*, in *A Ennio Cortese. Scritti promossi da Domenico Maffei*, Roma 2001, pp. 478-496, rist. in NICOLAJ 2013, pp. 349-362.
- NICOLAJ 2005 [2013] = G. NICOLAJ, *Documenti e libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario*, in *Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale*. Atti del XVII congresso internazionale di studi sull'alto medioevo. Ravenna, 6-12 giugno 2004, Spoleto 2005, pp. 761-799, rist. in NICOLAJ 2013, pp. 251-270.
- NICOLAJ 2007 [2013] = G. NICOLAJ, *Documenti in epigrafe*, in T. KÖLZER – F.-A. BORN-SCHLEGEL – C. FRIEDL – G. VOGELER (hrsg. von), *De litteris, manuscriptis, inscriptionibus...Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch*, Wien-Köln-Weimar 2007, pp. 169-176, rist. in NICOLAJ 2013, pp. 154-159.
- NICOLAJ 2013 = G. NICOLAJ, *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- PLP II.2 = R. SEIDER, *Paläographie der lateinischen Papyri*, II. *Literarische Papyri*, 2, *Juristische und christliche Texte*, Stuttgart 1981.
- SALWAY 2013 = B. SALWAY, *The Publication and Application of the Theodosian Code. NTh 1, the Gesta senatus, and the constitutionarii*, «MEFRA», 125 (2013) [<http://mefra.revues.org>].
- SUPINO MARTINI 1987 = P. SUPINO MARTINI, *Roma e l'area grafica romanesca*, Alessandria 1987.

- WEIGAND 1988 = R. WEIGAND, *Fragmente des römischen Rechts in der Universitätsbibliothek Würzburg*, «ZRG», 105 (1988), pp. 784-785.
- WIBIER 2014 = M. WIBIER, *The Topography of the Law Book: Common Structures and Modes of Reading*, in L. FRANSEN (ed. by), *The Roman Paratext. Frames, Texts, Readers*, Cambridge 2014, pp. 56-72.
- WINSTEDT 1907 = E. O. WINSTEDT, *Notes from Sinaitic Papyri*, «CPh», 2 (1907), pp. 201-207.